

## Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionale - FIS

Con decreto n. 104125 del 27.12.19 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020 il Ministero del lavoro ha istituito presso l'Inps il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, I lavoratori degli studi, compresi gli apprendisti, potranno finalmente usufruire di un ammortizzatore sociale in continuità di rapporto di lavoro, il decreto arriva dopo due anni di grande impegno delle parti sociali e viene pubblicato in piena emergenza coronavirus .

### **Spieghiamo di cosa si tratta :**

Nel lontano 2017 avevamo parlato del FIS (fondo di integrazione salariale per gli studi con più di 5 dipendenti) nell'articolo che trovate qua <https://www.impiegato.org/sostegno-al-reddito-studi-professionali-calo-lavoro/> . Su delega contenuta nel dlgs 148/2015, le OOSS e Confprofessioni avevano siglato il 3.10.2017 l'accordo per dare sostegno, mediante integrazione salariale, per gli studi in sospensione o riduzione dell'attività lavorativa temporanea, **abbassando la soglia a studi con più di 3 dipendenti**, una tutela per un bacino di oltre 35500 studi per circa 307 mila lavoratori. Con la pubblicazione del decreto l'accordo è esigibile, a questo punto ci auguriamo che l'Inps emani al più presto le sue circolari per la piena operatività di quanto contenuto in decreto e che EBIPRO riveda le prestazioni di sostegno al reddito per dare tutela agli studi fino a 3 dipendenti .

**il decreto n. 104125 del 27.12.2019, è stato pubblicato in G.U. S.G. 53 del 2.3.2020** e prevede, in breve:

- All'art. 1 è decisa l'istituzione del Fondo di Solidarietà bilaterale per le attività professionali, presso l'INPS. Questo vuol dire, come vedremo anche più avanti, che gli attuali studi iscritti al FIS presso l'Inps, migreranno nel nuovo fondo.
- All'art. 2 garantisce la tutela ai dipendenti degli studi che occupano mediamente più di tre dipendenti, che siano in riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali indicate negli artt. 11 (a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato) e 21 (a) riorganizzazione aziendale; b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà) del Dlgs 148/15.

Gli apprendisti vengono computati ai fini della determinazione del numero dei dipendenti.

Altra buona notizia è la copertura estesa a studi che hanno più di tre dipendenti e non più solo oltre i cinque.

- All'art 3 vi sono le indicazioni relative all'amministrazione del fondo, che è demandata ad un comitato di 8 membri (3 designati da Confprofessioni e 3 delle OOSS + 1 del Ministero dell'Economia + 1 del Ministero del Lavoro)
- All'art. 4 sono elencati i compiti del comitato
- All'art. 5 è specificato cosa spetta: un assegno ordinario a favore dei dipendenti, anche agli apprendistati professionalizzanti

- All'art. 6 sono indicate le coperture a finanziamento della misura fondo di solidarietà ovvero
  - a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti;
  - b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti;
  - c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
 Ai contributi di finanziamento, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Riassumendo la contribuzione

Tipologia studio	Aliquota	Carico studio	Carico lavoratori
Ordinaria, oltre 3 e fino a 15 dipendenti	0,45% di cui	0,30%	0,15%
Ordinaria, oltre 15 dipendenti	0,65% di cui	0,43%	0,22%
Addizionale se usato	4% di cui	4%	/

- All'art. 7 sono contenuti i criteri e le misure: l'assegno sarà pari alla prestazione di integrazione salariale. Si applica la normativa compatibile all'integrazione salariale.

Spetta, per riduzione o sospensione attività lavorativa, in studi fino ai 15 dipendenti, per un periodo non superiore a 12 mesi in un biennio mobile.

Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici dipendenti e' previsto la possibilità di estensione dei 12 mesi per un periodo ulteriore massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

L'anzianità di lavoro effettiva alla data della richiesta deve essere di almeno 90 giornate; il beneficiario nel periodo di percezione dell'assegno ordinario non deve svolgere attività lavorativa in favore di soggetti terzi e si deve impegnare ad un percorso di riqualificazione.

La retribuzione mensile utile per la determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

- All'art. 8 si parla della procedura da attivare che è la seguente: il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entità, la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti. Nei casi di

eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, il datore di lavoro è tenuto a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

- All'art. 9 sono contenuti i criteri anche di esame delle domande che seguono l'arrivo delle stesse e le disponibilità del fondo.
- All'art. 10 viene stabilito che i datori di lavoro che presentano la domanda di accesso al fondo, verranno contattati attraverso la bilateralità di settore, per promuovere politiche attive di riqualificazione
- All'art. 11 si stabilisce che dall'applicazione di questo decreto istitutivo del Fondo di Solidarietà bilaterale, i datori di lavoro cui si applicava il fondo di integrazione salariale sopra i 5 dipendenti, dovranno applicare questo fondo. Ovviamente verranno portate a termine le pratiche già avanzate come fis.

Qua potrete leggere il decreto nella sua interezza:  
[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20A01327&elenco30giorni=true](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-02&atto.codiceRedazionale=20A01327&elenco30giorni=true)

TORNA AL BLOG - ARTICOLO: DECRETO CURA ITALIA – dipendenti studi professionali

<https://www.impiegare.org/?p=4080&preview=true>